



Regione Siciliana

**ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE
"Mario NUCCIO"**

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA- SECONDARIA 1° GRADO
Via Salemi n. 18 - Centralino 0923/981319 – fax 0923/999045 C. F. 82004590814
CAP 91025 MARSALA (TP)

Prot n. 6393

Marsala 07.09.2023

Line n°7

- Al tutto il Personale Scolastico in servizio dell'IC "Mario Nuccio"
- Al DSGA
- All'RLS (prof salvatore Giacalone)
- Al Sito Web
- Agli Atti

Oggetto: Sicurezza istituto, nomina figure dell'organigramma. Obblighi di formazione e aggiornamento in capo al dirigente scolastico.

Il dirigente scolastico è il principale responsabile della sicurezza nelle istituzioni scolastiche di cui ha la rappresentanza legale *pro tempore* ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto equiparato al datore di lavoro.

Tale responsabilità non è delegabile e si esplica attraverso una serie di azioni tra cui riveste particolare importanza la **costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione** d'istituto con il relativo **organigramma della sicurezza** recante i nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze e la loro formazione, avente carattere di obbligatorietà.

Le figure dell'organigramma della sicurezza:

✚ **Dirigente scolastico/datore di lavoro**

Il dirigente scolastico, ai sensi e per effetto del art. 25 comma 2 del D.Lgs 165/2001 ha la legale rappresentanza dell'istituzione scolastica, pertanto le sue responsabilità ed i suoi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro equivalgono a tutti gli effetti a quelli di un qualsiasi altro datore di lavoro, la cui definizione è data dall'art. 2 del D. Lgs. 81/08. Il DS ha potere decisionale e di gestione delle risorse finanziarie per garantire la sicurezza nel proprio istituto di competenza.

✚ **Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)**

L'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 ribadisce l'obbligo in capo al dirigente scolastico di nominare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) dell'istituzione scolastica, il quale deve possedere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, che gli permettano di organizzare e gestire tutto il sistema della prevenzione e alla protezione dai rischi. L'articolo 32, comma 8, prevede che l'incarico va affidato prioritariamente a personale interno all'istituto, ovvero, in subordine, interno ad un'altra istituzione scolastica, e, in entrambi i casi, che si dichiari disponibile in tal senso. Solo in via sussidiaria (comma 9), cioè nell'impossibilità di

ottemperare alla norma secondo una delle due precedenti modalità, il dirigente scolastico può ricorrere a personale esterno all'amministrazione scolastica.

☛ **Medico Competente**

La nomina del medico competente è legata alla possibile presenza di rischi quali quelli connessi all'utilizzo dei videoterminali, rischi chimici, biologici, rumori e vibrazioni legati alla pulizia e alla presenza di laboratori e mense, rischi relativi alla movimentazione manuale dei carichi e rischio legato all'insorgenza di stress lavoro-correlato.

L'art. 25 del D. Lgs. 81/2008 individua tra i compiti del medico competente la valutazione dei rischi per la definizione dell'eventuale sorveglianza sanitaria, la formazione e l'informazione dei lavoratori, la visita agli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno con relativa valutazione dello stato di salute dei lavoratori. Negli istituti scolastici il medico competente deve lavorare a fianco del dirigente scolastico e del RSPP al fine di individuare i rischi, collaborare nella redazione del DVR, implementare delle strategie per la promozione e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per quanto la responsabilità della sicurezza resti in capo al dirigente scolastico, la figura del medico competente deve essere considerata come quella di un consulente tecnico che gli fornisce un supporto al fine di ottemperare ai suoi obblighi in tema sicurezza.

☛ **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**

In ciascun istituto scolastico il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è un soggetto eletto dai lavoratori, generalmente nell'ambito delle rappresentanze sindacali.

Il RLS deve essere informato e consultato nella fase di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e per tutto ciò che riguarda la definizione, progettazione e attuazione dei diversi protocolli di sicurezza adottati nell'istituto. Egli riveste una funzione consultiva e di intermediazione in materia di sicurezza tra il personale scolastico, dei cui interessi è portatore, e il dirigente scolastico, con l'obiettivo di integrare al massimo la sua conoscenza dell'ambiente lavorativo nella elaborazione delle strategie di sicurezza, così da fornire un quadro più aderente alla realtà dell'istituto quando si vanno ad adottare interventi e pianificazioni.

☛ **Preposti alla sicurezza**

Sono figure obbligatorie sulle quali ricadono gli obblighi di cui al novellato art. 19 del D.lgs. 81/2008: essi svolgono la funzione di verifica, controllo e (per quanto di competenza nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali) di attuazione degli adempimenti indicati nel DVR.

I preposti (da individuare per ciascun sede/plesso dell'istituzione scolastica in numero sufficiente a garantirne la presenza) hanno obblighi specifici quali sovrintendere alla sicurezza nello svolgimento delle attività didattiche, garantire l'attuazione delle direttive in materia di sicurezza ricevute dal dirigente scolastico.

Alcune figure professionali quali il direttore dei servizi generali ed amministrativi, i collaboratori del dirigente scolastico ed i responsabili dei laboratori e delle palestre rivestono di fatto il ruolo di preposti alla sicurezza all'interno dell'istituzione scolastica.

☛ **Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP)**

Nel caso in cui il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione sia un esperto esterno e l'istituto abbia un elevato numero di sedi, il dirigente scolastico può trovarsi davanti alla necessità di nominare un ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione), figura che affianca il RSPP svolgendo determinati compiti al fine di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio all'interno della scuola. Dal punto di vista normativo non esiste un numero preciso di ASPP

da nominare, pertanto il DS dovrà valutare il vantaggio che potrebbe ottenere in termini di sicurezza dall'introduzione di tali ulteriori figure.

🚒 Funzionari incaricati dell'applicazione del DIVIETO DI FUMO

Individuati formalmente dal dirigente scolastico ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del DPCM 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, i funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare da parte delle persone presenti a scuola vigilano sull'apposizione dei cartelli informativi e sull'osservanza del divieto, accertando le eventuali infrazioni e contestando immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica.

🚒 Addetti alla Prevenzione Incendi

L'Addetto alla Prevenzione Incendi ha il compito di attuare tutte le misure di prevenzione dagli incendi e di intervenire tempestivamente per identificare e gestire l'emergenza.

Durante lo svolgimento dell'attività è incaricato di verificare periodicamente le attrezzature antincendio presenti negli ambienti di lavoro e di segnalare eventuali anomalie.

Il numero degli addetti può variare in base alle caratteristiche dell'istituto (numero di sedi/plessi e numero di piani degli edifici scolastici, presenza di uscite di emergenza, etc.). La nomina degli addetti antincendio rientra tra gli obblighi in capo al dirigente scolastico/datore di lavoro (art. 18 del D.Lgs. 81/08): i lavoratori non possono rifiutare l'incarico se non per un valido motivo.

🚒 Addetti al Primo Soccorso

Sono persone formate ed opportunamente addestrate ad intervenire prontamente ed autonomamente per soccorrere chi si infortuna o accusa un malore, essi hanno la facoltà di decidere se sono sufficienti le cure che possono essere prestate in istituto o se invece è necessario ricorrere alle cure del personale del servizio sanitario nazionale.

Il numero degli addetti al primo soccorso può variare in base alle caratteristiche dell'istituto: è il dirigente scolastico a stabilire sentito il RSPP ed il medico competente quanti addetti nominare, tenendo conto che è raccomandabile che vi sia sempre una persona formata presente in ciascun plesso/sede dell'Istituto.

🚒 Addetti all'uso del defibrillatore

In considerazione della presenza sempre crescente nelle scuole di defibrillatori semiautomatici, ovvero dispositivi dotati di elettrodi da posizionare sul petto del paziente, e che in maniera del tutto autonoma rispetto alle conoscenze mediche dell'operatore che li utilizzano, sono in grado di effettuare una defibrillazione delle pareti muscolari del cuore in tutta sicurezza, dal momento che sono dotati di sensori per riconoscere il tipo di arresto cardiaco in corso (aritmia, fibrillazione o tachicardia ventricolare), è bene inserire all'interno dell'organigramma della sicurezza gli addetti formati sull'uso del defibrillatore al fine di fornire assistenza appropriata a persone eventualmente colpite da arresto cardiaco improvviso.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE VARIE FIGURE DELLA SICUREZZA

FIGURA	FORMAZIONE/VALIDITÀ	AGGIORNAMENTO
Datore di lavoro	Obbligo formativo pari a 16 ore . La validità del corso è quinquennale .	Aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni
Tutti i lavoratori	Obbligo formativo di durata variabile a seconda della tipologia di rischio: per le istituzioni scolastiche rischio medio 12 ore (4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica) La validità del corso è quinquennale .	Aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni (per tutte le categorie di rischio).
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)	Tre moduli previsti (modulo A, B e C). Il modulo A ha una durata di 28 ore, il modulo B varia da 12 a 68 ore, a seconda del codice ATECO aziendale, mentre il modulo C ha una durata di 24 ore. La validità di questi corsi è quinquennale	Aggiornamento di 40 ore ogni 5 anni
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	Obbligo formativo pari a 32 ore di formazione. La validità del corso è annuale .	Aggiornamento annuale della durata di corso di aggiornamento di 4 ore (rischio basso e medio) o 8 ore (rischio alto)
Preposti alla sicurezza	Obbligo formativo di 8 ore . La validità di questo corso è quinquennale .	Aggiornamento di 6 ore per tutti i livelli di rischio ogni 5 anni
Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP)	Tre moduli previsti (modulo A, B e C). Il modulo A ha una durata di 28 ore, il modulo B varia da 12 a 68 ore, a seconda del codice ATECO aziendale, mentre il modulo C ha una durata di 24 ore. La validità di questi corsi è quinquennale	Aggiornamento di 20 ore ogni 5 anni
Funzionari incaricati dell'applicazione del	Nessuna formazione prevista	Nessun aggiornamento

DIVIETO DI FUMO		previsto
Addetti alla Prevenzione Incendi	Corsi di formazione antincendio: rischio basso: durata 4 ore rischio medio: durata 8 ore rischio alto: durata 16 ore La validità di questi corsi è quinquennale .	Corsi di aggiornamento antincendio ogni 5 anni: rischio basso: durata 2 ore rischio medio: durata 5 ore rischio alto: durata 8 ore
Addetti al Primo Soccorso	Obbligo formativo di 12 ore . La validità del corso è triennale .	Aggiornamento di 4 ore ogni 3 anni.
Addetti all'uso del defibrillatore	La durata del corso BLS (Basic Life Support with Defibrillation) è di 5 ore . La validità del corso è biennale .	Aggiornamento di 3 ore ogni 2 anni.



Il Dirigente scolastico
Dott. Francesco Marchese



Regione Siciliana

**ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE
"Mario NUCCIO"**

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA- SECONDARIA 1° GRADO
Via Salemi n. 18 - Centralino 0923/981319 – fax 0923/999045 C. F. 82004590814
CAP 91025 MARSALA (TP)

Prot n. 6393

Marsala 07.09.2023

line n°7

- Al tutto il Personale Scolastico in servizio dell'IC "Mario Nuccio"
- Al DSGA
- All'RLS (prof salvatore Giacalone)
- Al Sito Web
- Agli Atti

Oggetto: Sicurezza istituto, nomina figure dell'organigramma. Obblighi di formazione e aggiornamento in capo al dirigente scolastico.

Il dirigente scolastico è il principale responsabile della sicurezza nelle istituzioni scolastiche di cui ha la rappresentanza legale *pro tempore* ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto equiparato al datore di lavoro.

Tale responsabilità non è delegabile e si esplica attraverso una serie di azioni tra cui riveste particolare importanza la **costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione** d'istituto con il relativo **organigramma della sicurezza** recante i nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze e la loro formazione, avente carattere di obbligatorietà.

Le figure dell'organigramma della sicurezza:

✚ **Dirigente scolastico/datore di lavoro**

Il dirigente scolastico, ai sensi e per effetto del art. 25 comma 2 del D.Lgs 165/2001 ha la legale rappresentanza dell'istituzione scolastica, pertanto le sue responsabilità ed i suoi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro equivalgono a tutti gli effetti a quelli di un qualsiasi altro datore di lavoro, la cui definizione è data dall'art. 2 del D. Lgs. 81/08. Il DS ha potere decisionale e di gestione delle risorse finanziarie per garantire la sicurezza nel proprio istituto di competenza.

✚ **Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)**

L'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 ribadisce l'obbligo in capo al dirigente scolastico di nominare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) dell'istituzione scolastica, il quale deve possedere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, che gli permettano di organizzare e gestire tutto il sistema della prevenzione e alla protezione dai rischi. L'articolo 32, comma 8, prevede che l'incarico va affidato prioritariamente a personale interno all'istituto, ovvero, in subordine, interno ad un'altra istituzione scolastica, e, in entrambi i casi, che si dichiarino disponibili in tal senso. Solo in via sussidiaria (comma 9), cioè nell'impossibilità di

ottemperare alla norma secondo una delle due precedenti modalità, il dirigente scolastico può ricorrere a personale esterno all'amministrazione scolastica.

🔧 Medico Competente

La nomina del medico competente è legata alla possibile presenza di rischi quali quelli connessi all'utilizzo dei videoterminali, rischi chimici, biologici, rumori e vibrazioni legati alla pulizia e alla presenza di laboratori e mense, rischi relativi alla movimentazione manuale dei carichi e rischio legato all'insorgenza di stress lavoro-correlato.

L'art. 25 del D. Lgs. 81/2008 individua tra i compiti del medico competente la valutazione dei rischi per la definizione dell'eventuale sorveglianza sanitaria, la formazione e l'informazione dei lavoratori, la visita agli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno con relativa valutazione dello stato di salute dei lavoratori. Negli istituti scolastici il medico competente deve lavorare a fianco del dirigente scolastico e del RSPP al fine di individuare i rischi, collaborare nella redazione del DVR, implementare delle strategie per la promozione e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per quanto la responsabilità della sicurezza resti in capo al dirigente scolastico, la figura del medico competente deve essere considerata come quella di un consulente tecnico che gli fornisce un supporto al fine di ottemperare ai suoi obblighi in tema sicurezza.

🔧 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

In ciascun istituto scolastico il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è un soggetto eletto dai lavoratori, generalmente nell'ambito delle rappresentanze sindacali.

Il RLS deve essere informato e consultato nella fase di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e per tutto ciò che riguarda la definizione, progettazione e attuazione dei diversi protocolli di sicurezza adottati nell'istituto. Egli riveste una funzione consultiva e di intermediazione in materia di sicurezza tra il personale scolastico, dei cui interessi è portatore, e il dirigente scolastico, con l'obiettivo di integrare al massimo la sua conoscenza dell'ambiente lavorativo nella elaborazione delle strategie di sicurezza, così da fornire un quadro più aderente alla realtà dell'istituto quando si vanno ad adottare interventi e pianificazioni.

🔧 Preposti alla sicurezza

Sono figure obbligatorie sulle quali ricadono gli obblighi di cui al novellato art. 19 del D.lgs. 81/2008: essi svolgono la funzione di verifica, controllo e (per quanto di competenza nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali) di attuazione degli adempimenti indicati nel DVR.

I preposti (da individuare per ciascun sede/plesso dell'istituzione scolastica in numero sufficiente a garantirne la presenza) hanno obblighi specifici quali sovrintendere alla sicurezza nello svolgimento delle attività didattiche, garantire l'attuazione delle direttive in materia di sicurezza ricevute dal dirigente scolastico.

Alcune figure professionali quali il direttore dei servizi generali ed amministrativi, i collaboratori del dirigente scolastico ed i responsabili dei laboratori e delle palestre rivestono di fatto il ruolo di preposti alla sicurezza all'interno dell'istituzione scolastica.

🔧 Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP)

Nel caso in cui il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione sia un esperto esterno e l'istituto abbia un elevato numero di sedi, il dirigente scolastico può trovarsi davanti alla necessità di nominare un ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione), figura che affianca il RSPP svolgendo determinati compiti al fine di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio all'interno della scuola. Dal punto di vista normativo non esiste un numero preciso di ASPP

da nominare, pertanto il DS dovrà valutare il vantaggio che potrebbe ottenere in termini di sicurezza dall'introduzione di tali ulteriori figure.

✚ **Funzionari incaricati dell'applicazione del DIVIETO DI FUMO**

Individuati formalmente dal dirigente scolastico ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del DPCM 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, i funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare da parte delle persone presenti a scuola vigilano sull'apposizione dei cartelli informativi e sull'osservanza del divieto, accertando le eventuali infrazioni e contestando immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica.

✚ **Addetti alla Prevenzione Incendi**

L'Addetto alla Prevenzione Incendi ha il compito di attuare tutte le misure di prevenzione dagli incendi e di intervenire tempestivamente per identificare e gestire l'emergenza.

Durante lo svolgimento dell'attività è incaricato di verificare periodicamente le attrezzature antincendio presenti negli ambienti di lavoro e di segnalare eventuali anomalie.

Il numero degli addetti può variare in base alle caratteristiche dell'istituto (numero di sedi/plessi e numero di piani degli edifici scolastici, presenza di uscite di emergenza, etc.). La nomina degli addetti antincendio rientra tra gli obblighi in capo al dirigente scolastico/datore di lavoro (art. 18 del D.Lgs. 81/08): i lavoratori non possono rifiutare l'incarico se non per un valido motivo.

✚ **Addetti al Primo Soccorso**

Sono persone formate ed opportunamente addestrate ad intervenire prontamente ed autonomamente per soccorrere chi si infortuna o accusa un malore, essi hanno la facoltà di decidere se sono sufficienti le cure che possono essere prestate in istituto o se invece è necessario ricorrere alle cure del personale del servizio sanitario nazionale.

Il numero degli addetti al primo soccorso può variare in base alle caratteristiche dell'istituto: è il dirigente scolastico a stabilire sentito il RSPP ed il medico competente quanti addetti nominare, tenendo conto che è raccomandabile che vi sia sempre una persona formata presente in ciascun plesso/sede dell'Istituto.

✚ **Addetti all'uso del defibrillatore**

In considerazione della presenza sempre crescente nelle scuole di defibrillatori semiautomatici, ovvero dispositivi dotati di elettrodi da posizionare sul petto del paziente, e che in maniera del tutto autonoma rispetto alle conoscenze mediche dell'operatore che li utilizzano, sono in grado di effettuare una defibrillazione delle pareti muscolari del cuore in tutta sicurezza, dal momento che sono dotati di sensori per riconoscere il tipo di arresto cardiaco in corso (aritmia, fibrillazione o tachicardia ventricolare), è bene inserire all'interno dell'organigramma della sicurezza gli addetti formati sull'uso del defibrillatore al fine di fornire assistenza appropriata a persone eventualmente colpite da arresto cardiaco improvviso.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE VARIE FIGURE DELLA SICUREZZA

FIGURA	FORMAZIONE/VALIDITÀ	AGGIORNAMENTO
Datore di lavoro	Obbligo formativo pari a 16 ore . La validità del corso è quinquennale .	Aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni
Tutti i lavoratori	Obbligo formativo di durata variabile a seconda della tipologia di rischio: per le istituzioni scolastiche rischio medio 12 ore (4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica) La validità del corso è quinquennale .	Aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni (per tutte le categorie di rischio).
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)	Tre moduli previsti (modulo A, B e C). Il modulo A ha una durata di 28 ore, il modulo B varia da 12 a 68 ore, a seconda del codice ATECO aziendale, mentre il modulo C ha una durata di 24 ore. La validità di questi corsi è quinquennale	Aggiornamento di 40 ore ogni 5 anni
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	Obbligo formativo pari a 32 ore di formazione. La validità del corso è annuale .	Aggiornamento annuale della durata di corso di aggiornamento di 4 ore (rischio basso e medio) o 8 ore (rischio alto)
Preposti alla sicurezza	Obbligo formativo di 8 ore . La validità di questo corso è quinquennale .	Aggiornamento di 6 ore per tutti i livelli di rischio ogni 5 anni
Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP)	Tre moduli previsti (modulo A, B e C). Il modulo A ha una durata di 28 ore, il modulo B varia da 12 a 68 ore, a seconda del codice ATECO aziendale, mentre il modulo C ha una durata di 24 ore. La validità di questi corsi è quinquennale	Aggiornamento di 20 ore ogni 5 anni
Funzionari incaricati dell'applicazione del	Nessuna formazione prevista	Nessun aggiornamento

DIVIETO DI FUMO		previsto
Addetti alla Prevenzione Incendi	Corsi di formazione antincendio: rischio basso: durata 4 ore rischio medio: durata 8 ore rischio alto: durata 16 ore La validità di questi corsi è quinquennale .	Corsi di aggiornamento antincendio ogni 5 anni: rischio basso: durata 2 ore rischio medio: durata 5 ore rischio alto: durata 8 ore
Addetti al Primo Soccorso	Obbligo formativo di 12 ore . La validità del corso è triennale .	Aggiornamento di 4 ore ogni 3 anni.
Addetti all'uso del defibrillatore	La durata del corso <i>BLSD (Basic Life Support with Defibrillation)</i> è di 5 ore . La validità del corso è biennale .	Aggiornamento di 3 ore ogni 2 anni.



Il Dirigente scolastico
Dott. Francesco Marchese